



Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro*

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Generale

Prot. N° 38208 /US1/2015

Palermo 28/02/2015

OGGETTO: Programma Garanzia Giovani – Chiarimenti sull'attuazione della misura dei tirocini.

Ai Servizi Centri per l'Impiego
LORO SEDI

Ai Centri per l'Impiego
LORO SEDI

In riscontro ai numerosi quesiti pervenuti su alcune problematiche inerenti all'attuazione della misura dei tirocini a valere dal Programma Garanzia Giovani, si chiarisce quanto segue:

1. Il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo non è ostativo ai fini dell'istaurazione del tirocinio. Solo il licenziamento per motivi oggettivi (di natura economica) costituisce un limite, ad eccezione del caso in cui il tirocinante venga adibito ad attività diversa da quelle rientranti nelle mansioni del lavoratore licenziato.
2. I vincoli di affinità non costituiscono motivo di esclusione.
3. In caso di chiusura feriale la data di scadenza del tirocinio è prorogato per un periodo corrispondente alla sospensione e, comunque, nel rispetto della durata massima di mesi 6. In tal caso è sufficiente la semplice comunicazione al CpI competente.
4. La maternità o la malattia, debitamente certificate e di durata superiore alla settimana, danno luogo alla sospensione del tirocinio. La comunicazione deve essere trasmessa al centro per l'impiego competente.
5. Nel caso di aziende con sede legale in una provincia e con unità produttive dislocate su territorio di competenza di CpI diversi la documentazione deve essere presentata presso il CpI sul cui comprensorio territoriale insiste l'unità produttiva ove verrà svolto il tirocinio.
6. L'importo relativo all'indennità da corrispondere al tirocinante è da considerarsi al lordo.
7. È ostativa all'istaurazione di un tirocinio la CIG attivata nei 12 mesi antecedenti ad esclusione di quella derivante da fattori atmosferici, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nel caso di licenziamenti, si intendono quelle attinenti le mansioni svolte dal soggetto licenziato.



Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro*

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Generale

8. Il tirocinio può essere instaurato per un monte ore non superiore a quello del CCNL di categoria applicato dall'azienda ospitante e, comunque, non inferiore alle 20 ore settimanali.
9. Entro cinque giorni dalla consegna della documentazione da parte dei soggetti promotori, i centri per l'impiego possono rilevare eventuali criticità e darne comunicazione; in mancanza, il tirocinio si intende attivabile e il soggetto promotore può procedere alla comunicazione sul sistema CO Sicilia. La qualità di soggetto promotore determina la piena responsabilità della coerenza del tirocinio con le disposizioni vigenti in materia nonché la corretta conservazione della documentazione cartacea (convenzione e progetto formativo) in originale.
10. Il limite massimo del 30% di assenze è riferito alla durata complessiva del tirocinio.
11. Il registro presenze non richiede la vidimazione del centro per l'impiego. Il soggetto promotore o il soggetto ospitante avranno cura di consegnare al Cpl competente una copia del foglio presenze, completa di dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità delle ore effettuate, all'atto della richiesta di pagamento dell'indennità mensile.
12. Il registro presenze non richiede la vidimazione né deve essere esibito al Cpl.
13. L'onere assicurativo è a carico del soggetto promotore/ospitante e in merito non è previsto alcun rimborso.

IL DIRIGENTE GENERALE
Avv. Anna Rosa Corsello

